## ***Convenzione per attività di ricerca nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 con riferimento a ricercatori a tempo determinato di tipo A***

## ***tra***

**L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di ……………….** con sede in ………………………., codice fiscale n. ………………….., rappresentata dal …………………..(Direttore del Dipartimento), nato a …………. il ………………….., domiciliato per la carica nell’indicata sede del Dipartimento, di seguito Università

## e

**La XXX,** con sede in …, *Codice Fiscale* e *Partita Iva* …, legalmente rappresentata da …, nato a … il …, *Codice Fiscale* *…*, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, di seguito l’“**Impresa**”

VISTI

* lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
* il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 4532 del 18.09.2012;
* il D.M. 1062 del 10 agosto 2021, che attribuisce agli Atenei risorse destinate a:
* a*) contrattualizzazione di ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del presente DM. Obiettivo della misura è finanziare contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, al fine della promozione e sostegno di interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione. Attraverso l’attivazione di tali contratti di ricerca, in coerenza con aree, ambiti e traiettorie definiti nella SNSI e nel PNR - si favorirà la diffusione di un approccio aperto all’innovazione e di maggiore interscambio tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo.*
* b*) contrattualizzazione di ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6) selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del presente DM. Obiettivo della misura è finanziare contratti di ricerca con particolare riferimento ai temi della transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della biodiversità e della riduzione degli impatti del cambiamento climatico. L’attività di ricerca dovrà, inoltre, essere coerente con le linee definite nella SNSI e nel PNR*”.
* il D.M. 1062/2021 assicura la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sino al 31 dicembre 2023, mentre, per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, dovrà essere finanziata dai singoli Atenei oppure con finanziamenti esterni;
* che l’Impresa … (nome impresa), con nota del ………………… (inserire la data della manifestazione d’interesse) ha manifestato la propria disponibilità a finanziare una annualità di un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo il regime di tempo pieno/definito, per la realizzazione del progetto ………………………….…………. (titolo del progetto), referente scientifico …………………………. (nome e cognome del docente proponente); **(per progetti finanziati dall’impresa)**

**ovvero**

che l’Impresa … (nome impresa), con nota del ………………… (inserire la data della manifestazione d’interesse) ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere presso la propria sede un ricercatore a contratto di diritto privato a tempo determinato, secondo il regime di tempo pieno/definito, per la realizzazione del progetto ………………………….…………. (titolo del progetto), referente scientifico …………………………. (nome e cognome del docente proponente); **(per progetti non finanziati dall’impresa)**

* che il Consiglio di Dipartimento di …………… (denominazione del Dipartimento) nella seduta/con D.D. ……………… (inserire gli estremi della seduta del C.d.D. o del decreto direttoriale) e del ………………. (inserire gli estremi della seduta del C.d.D. che ha ratificato il D.D.) ha espresso parere favorevole in ordine all’istituzione di un posto per ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno/definito, per il settore concorsuale ………………. e S.S.D. ……………..;
* la delibera assunta dal Dipartimento di … del …, con la quale, in ragione dei progetti valutati coerenti da parte degli Organi competenti, è stata proposta l’attivazione delle procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo …, il cui finanziamento graverà, per gli anni 2022 e 2023 sulle dotazioni di cui al D.M. 1062/2021 e per il terzo anno (2024) con fondi individuati dal Consiglio di Amministrazione conformemente al medesimo citato D.M.;
* la delibera assunta il …, con cui, previo parere favorevole del Senato Accademico (data in cui è stato reso il parere), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare le procedure selettive, a valere sul finanziamento di cui in premessa, tra cui anche quella volta al reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo A, per la durata di anni 3, presso il Dipartimento di …, per il settore scientifico disciplinare … - settore concorsuale … **- Tematica: Azione IV.4 “Dottorati e Contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” ovvero Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”,** secondo le procedure previste dal già citato Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020);
* la “Convenzione per il cofinanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo “A”” del …, stipulata tra l’Università degli Studi di Bari e l’Impresa ….; **(se c’è cofinanziamento);**
* il Disciplinare di attuazione del D.M. 1062 del 10 agosto 2021 che disciplina la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo “A”, a valere sul PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche innovative” e IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green”;
* l’art. 3, co. 4 del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per cui: “*I contratti di ricerca attivati, a seguito delle selezioni a favore dei ricercatori, dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui alla tabella A in attuazione del presente Decreto dovranno: […] d. prevedere periodi ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi; e. prevedere periodi ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi (facoltativo)*”;
* nonché l’art. 3, co. 3 del Disciplinare di attuazione del predetto D.M., per cui: “*È obbligo per i soggetti in parola di inserire nell’apposita piattaforma on line, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MIUR, attestante: a) si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca”*;
* l’art. 3, co. 8 del Disciplinare di attuazione del predetto D.M., per cui: “*La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello specifico, attraverso l’apposita piattaforma on line (http://www.ponricerca.gov.it/siri) e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun ricercatore dovrà produrre un report recante l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Responsabile Scientifico del progetto, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal ricercatore. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il bimestre di riferimento*”;
* altresì, l’art. 4, co. 1 del predetto Disciplinare che, tra l’altro, disciplina le ipotesi di revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati ed annovera tra le predette ipotesi il “*mancato rispetto degli obblighi di cui all’Articolo 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nel DM e nel presente Disciplinare di attuazione*;*”* ed il *“mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 “Responsabilità dei beneficiari””*;
* inoltre, l’art. 6 del medesimo Disciplinare che sancisce: “*1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.*

*2. Ogni soggetto proponente è tenuto a garantire al MUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell’Università, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Università è tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.*

*3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l’esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento dei contratti di ricerca, il MUR procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero delle somme già accreditate*”;

* il D.R. n. … del … di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo “A” della quale è risultato vincitore il dott. …;
* il “Contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato – Ricercatore di tipologia “A”” del … sottoscritto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il dott./la dott.ssa …;
* la dichiarazione del dott./della dott.ssa … di esser disponibile ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa e all’estero (facoltativo), e la contestuale attestazione di esser consapevole che il mancato rispetto del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca;

**Si conviene quanto segue**

**Art. 1**

Tutto quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente convenzione.

Le Parti convengono di collaborare per la realizzazione del progetto denominato “………………………………………” con le modalità previste nella proposta progettuale e nel rispetto di tutti i documenti, richiamati nelle premesse, che regolano la conduzione del progetto stesso.

In particolare, **l’Impresa** si impegna ad accogliere il dott. /la dott.ssa … in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo “A” così come indicato nelle premesse, per lo svolgimento dell’attività di ricerca denominata “…” per mesi … (indicare numero di mesi), come da progetto approvato, presso la propria sede, sita in …, Via …, n. … . L**’Impresa** si impegna, altresì, a sostenere la ricerca del ricercatore consentendo l’accesso alle attrezzature nonché ai laboratori necessari ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca. Inoltre, l’**Impresa** si impegna a svolgere attività di formazione dirette all’arricchimento delle conoscenze personali e professionali del ricercatore.

L**’Impresa** si impegna a garantire al MUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

**Art. 2**

Il responsabile scientifico del progetto è il Prof./la Prof.ssa ……., n. tel. ……., mail istituzionale …………………

L**’Impresa** individua il proprio responsabile nella persona di …, … (indicare qualifica del soggetto individuato), telefono n.: …, e-mail: …

**Art. 3**

Il periodo trascorsopressol**’Impresa** dal dott./dalla dott.ssa ……… non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, il ricercatore/la ricercatrice non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre quelle strettamente necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto; inoltre, non comporta alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte dell**’Impresa**.

**Art. 4**

Durante il periodo di permanenza presso **l’Impresa** da parte del ricercatore/della ricercatrice nessun onere sarà a carico **dell’Impresa.** È, altresì, escluso che **l’Impresa** corrisponda al ricercatore un qualsivoglia corrispettivo di qualsiasi natura. Inoltre, nessun compenso sarà richiesto all’Università e/o al ricercatore.

**Art. 5**

Durante lo svolgimento delle attività presso **l’Impresa** il responsabile scientifico manterrà costanti rapporti con i responsabili dell**’Impresa** preposti alla supervisione delle attività del progetto e con il ricercatore/la ricercatrice, anche ai fini della compilazione della rendicontazione delle attività del ricercatore.

**Art. 6 – Confidenzialità, pubblicazioni e proprietà intellettuale**

**Caso A senza co-finanziamento da parte dell’Impresa**

Il ricercatore/la ricercatrice è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso **l’Impresa**. Al ricercatore/alla ricercatrice è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati, salva la previsione del successivo art. 7.

Il ricercatore/la ricercatrice sarà riconosciuto autore o co-autore di tutti i dati, i risultati della ricerca e gli strumenti realizzati ove riconducili al suo lavoro intellettuale e rientranti nell’attività svolta durante il tirocinio presso l’Impresa.

L’Università si riserva il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell’ambito del PON RI 2014-2020.

L’utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l’Università sarà disciplinato con appositi e separati accordi, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme in materia di procedimento amministrativo.

Il ricercatore/la ricercatrice ed il personale delle Parti coinvolte per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività di ricerca di cui trattasi, fermi restando gli obblighi di comunicazione e pubblicità di cui al Disciplinare di attuazione del D.M. 1062/2021 a valere sul PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare.

È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sui prodotti della ricerca, salvo l’eventuale stralcio o l’eventuale segretazione di parti degli stessi che possano contenere informazioni che, per la natura o la finalità, siano destinate a rimanere confidenziali, nel rispetto degli impegni di riservatezza di cui al comma 1, e delle specifiche previsioni di cui al successivo art. 7, comma 7.

**ART. 6**

**Pubblicazioni e proprietà intellettuale sui risultati della ricerca**

**Caso B di co-finanziamento da parte dell’Impresa**

1. Definizioni. Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

a) per “Informazioni Confidenziali” si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito Progetto di Ricerca. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel *Background*, nel *Sideground* e nel *Foreground* delle Parti;

b) per “*Background*” si intende tutte le Informazioni Confidenziali o meno, compresi i brevetti, i programmi per elaboratore, le opere del disegno industriale, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento del Progetto di Ricerca;

c) per “Risultati” si intende tutti i risultati, incluse le Informazioni Confidenziali o meno, generati dall’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi Risultati comprendono il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale (ossia domande di brevetto, modelli di utilità, brevetti, le opere del disegno industriale, etc.), i programmi per elaboratore, il know–how e ogni altra privativa industriale legata a detti Risultati;

d) per “*Sideground*” si intende i Risultati, brevettabili o meno, che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto della presente Convenzione, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti non attinenti al Progetto di Ricerca.

2. *Background*. Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell’altra Parte. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background. Tuttavia, rimane inteso che le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzare i rispettivi *Background* nell’ambito del Progetto di Ricerca oggetto della presente Convenzione ed al solo fine della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

3. Comunicazione dei Risultati. L’Università si impegna a dare pronta comunicazione all’**Impresa** del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà Industriale e intellettuale, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Diritti sui Risultati. I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la ricercatore/ricercatrice nell’ambito della presente Convenzione spetta al ricercatore/alla ricercatrice nel rispetto dei Regolamenti dell’Università, fatto salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale dell’Impresa e il diritto di prelazione per l’Impresa come previsto dal successivo comma 8.

Resta inteso che tutte le Parti si impegnano a collaborare per la stesura e revisione delle domande. Le Parti titolari dei diritti di proprietà industriale/intellettuale sui Risultati si faranno carico delle pratiche di deposito; l’Impresa, a vista fattura, si farà carico del pagamento di tutte le spese connesse con le formalità di primo deposito/registrazione. Resta inteso che è fatto in ogni caso salvo il diritto di prelazione in capo all’Impresa come previsto dal comma 8.

In ogni caso è garantito il diritto degli autori/inventori autrici/inventrici di ogni parte (Università e Impresa) ad essere citati/e in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.

5. *Sideground*. La titolarità del *Sideground*, generato nell’ambito delle attività del Progetto di Ricerca dal personale afferente ad una Parte, è della Parte a cui afferisce detto personale, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dal comma 8.

6. Didattica. Ai fini delle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica, l’Università potrà liberamente utilizzare i Risultati ed il *Sideground* realizzati nell’ambito del Progetto di Ricerca. È fatto salvo l’obbligo di riservatezza di cui al successivo Articolo 9 (Confidenzialità).

7. Pubblicazioni. Le pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività di ricerca nell’Impresa e strettamente inerenti al progetto di ricerca dovranno citare il sostegno all’attività di ricerca da parte dell’Impresa finanziatrice, anche sotto forma di ringraziamento per la collaborazione. I prodotti della ricerca, in questo caso, devono essere sottoposti preventivamente all’attenzione dell’Impresa, con un congruo preavviso di 15 giorni rispetto alla data di pubblicazione, al fine di permetterle di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell’Impresa e consentire, in tal caso, di apportare le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all’eventuale deposito della domanda di brevetto.

I predetti prodotti della ricerca (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bozze, sommari di articoli o di interventi/poster a convegni) saranno pubblicabili solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Impresa finanziatrice, che non potrà essere immotivatamente rifiutata. In mancanza di risposta, entro 15 giorni, l’autorizzazione verrà considerata concessa.

Qualora la pubblicazione, o parte di essa, non sia autorizzata per poter dar seguito alle procedure di tutela dei Risultati contenuti nella pubblicazione stessa, le Parti si impegnano a procedere al deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Resta in ogni caso fermo che tutte le procedure previste nel presente articolo devono comunque garantire al ricercatore/alla ricercatrice la pubblicazione dei propri lavori, assicurandone il valore scientifico e il significato intrinseco.

8. Diritti successivi. I Risultati delle attività di cui alla presente Convenzione potranno essere utilizzati commercialmente previo espresso accordo tra le Parti. In particolare, l’Impresa a fronte del pagamento di tutte le spese connesse con le formalità di primo deposito/registrazione ha il diritto di prelazione esclusivo sull’acquisto della titolarità o sull’acquisizione di una licenza d’uso – in entrambi i casi a titolo oneroso - degli eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale sui Risultati e/o sul *Sideground* generati dal/la ricercatore/ricercatrice della borsa di cui alla presente Convenzione. Tale diritto di prelazione potrà essere esercitato entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale. In caso di non esercizio dell’opzione di prelazione da parte dell’Impresa resta inteso che la stessa Impresa non sosterrà alcun ulteriore onere di gestione e mantenimento relativo ai diritti non opzionati.

Le Parti interessate formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico dei singoli diritti di proprietà intellettuale/industriale, nonché i corrispettivi per l’eventuale cessione o concessione di licenza d’uso, sulla base degli accordi di cui alla presente Convenzione e dei Regolamenti interni dell’Università.

9. Manleva. In merito all’esecuzione delle attività del Progetto di Ricerca della presente Convenzione e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, *know-how*, privativa di Proprietà Intellettuale/Industriale, generata da una Parte precedentemente all’inizio dell’attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività del Progetto di Ricerca, nessuna garanzia o manleva, esplicita o implicita, è data all’altra Parte per quanto riguarda la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

10. Informazioni confidenziali. Il ricercatore/la ricercatrice è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e non divulgazione delle informazioni confidenziali acquisite presso l’Impresa, che abbia efficacia per tutto il periodo della durata del contratto di ricerca..

**Art. 7**

Durante il periodo presso **l’Impresa**, il ricercatore/la ricercatrice dovrà: svolgere le attività previste dal progetto, osservare gli orari, i regolamenti interni, le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Inoltre, il ricercatore/la ricercatrice dovrà rispettare integralmente tutte le disposizioni contenute nei documenti di cui alle premesse e nelle altre disposizioni e/o ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero in relazione al D.M. 1062/2021.

**Art. 8**

In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, si conviene che il ricercatore/la ricercatrice, durante lo svolgimento dell’attività presso le sedi dell**’Impresa**, è equiparato al lavoratore ed è quindi tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 del citato decreto e dei regolamenti e disposizioni interne in materia di sicurezza e prevenzione definiti della struttura ospitante.

**L’Impresa** è tenuta ad applicare al ricercatore le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.L.gs n. 81/2008 s.m.i.

**Art. 9**

Il ricercatore/la ricercatrice è coperto da assicurazione da polizza assicurativa n. … accesa con … per la Responsabilità Civile ed i rischi Infortuni, con validità nel mondo intero.

**Art. 10**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Università e **l’Impresa**. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

**Art. 11**

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Bari.

**Art. 12**

La presente convenzione termina alla data di scadenza di tutte le attività progettuali svolte dal ricercatore ed a seguito della presentazione della terza rendicontazione finale.

**Art. 13**

L’Atto sarà registrato solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Università – Dipartimento di …, sede in cui è in servizio il ricercatore/la ricercatrice.

**Bari, ………………..**

|  |  |
| --- | --- |
| Università degli Studi di Bari Aldo MoroDipartimento di ……..Il DirettoreProf. ……………………………………. | XXXIl rappresentante legale……………..……………………………………………. |

# PROGETTO INDIVIDUALE:

* **Ricercatore:**

cognome e nome: …

**Tutor Accademico:**

 …

**Impresa ospitante: …**

*(sede attività di ricerca)*:

….

periodo *(dal/al)*: ….

**Area o settore (aziendale) di inserimento**:

…

**Tema della ricerca: …**

**Responsabile per l’Impresa**: …

Bari, lì

|  |  |
| --- | --- |
| **Università degli Studi di Bari Aldo Moro**Dipartimento di ……….Il DirettoreProf. ……………………………………. |  **(Inserire denominazione dell’Impresa)**  Il Legale Rappresentante ……..………  |

Firma per presa visione ed accettazione del **ricercatore**:

……………………………….